

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La tassazione ai fini CFC per la stabile organizzazione

di Marco Bargagli



Prosegue l'analisi delle principali questioni affrontate, in chiave interpretativa, dalla **circolare 18/E/2021**.

Questa volta analizziamo, sotto il **profilo soggettivo**, l'ambito applicativo della norma in rassegna ponendo un *focus* sui **soggetti esteri controllati**.

Come noto, la CFC *legislation* si rende applicabile:

- alle **persone fisiche**, alle **società semplici**, alle **società in nome collettivo e in accomandita semplice**, alle **associazioni**, alle **società di armamento** e alle **società di fatto residenti in Italia**;
- ai **soggetti residenti in Italia** indicati nell'[articolo 73, comma 1, lettere a\), b\) e c\), Tuir](#), nonché, relativamente alle loro **stabili organizzazioni italiane**, ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d) Tuir, che **controllano soggetti non residenti**.

Per espressa disposizione normativa ([articolo 167, comma 2, Tuir](#)) si considerano **soggetti controllati non residenti** le **imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato**, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- sono **controllati direttamente o indirettamente**, anche **tramite società fiduciaria o interposta persona**, ai sensi dell'[articolo 2359 cod. civ.](#), da parte di un **soggetto residente in Italia**;
- **oltre il 50% della partecipazione ai loro utili** è detenuto, direttamente o indirettamente, **mediante una o più società controllate ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ.** o **tramite società fiduciaria o interposta persona**, da un **soggetto residente in Italia**.

Come chiarito dalla citata **circolare 18/E/2021**, l'**ambito soggettivo della disciplina** in rassegna viene individuato facendo riferimento a un **concetto ampio che ricomprende anche le forme**

giuridiche estere che non possono essere qualificate come società o imprese, vale a dire gli enti di ogni tipo, tra i quali figurano gli organismi di investimento collettivo del risparmio (“Oicr”), le fondazioni e i trust.

In buona sostanza, l’obiettivo perseguito dal legislatore è quello di evitare **“aggiramenti artificiali” della normativa, basati sull’adozione di particolari forme societarie o legali della partecipata estera.**

In particolare:

- **gli Oicr non istituiti in Italia, fiscalmente non residenti sul territorio dello Stato** ai sensi dell'[articolo 73, comma 3, Tuir](#), rientrano tra i **sogetti potenzialmente controllati nei cui confronti può applicarsi la disciplina CFC**;
- avuto riguardo all’istituto del *trust*, la [circolare AdE 35/E/2016](#) ha chiarito che la **generica locuzione utilizzata dal legislatore “le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato” e? idonea ad includere anche i trust esteri nella normativa CFC.**

Ciò posto, giova ricordare che si considerano **sogetti controllati non residenti**:

- le **stabili organizzazioni all'estero dei soggetti controllati non residenti** (articolo 167, comma 3, lett. a, Tuir);
- le **stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di esenzione degli utili e delle perdite - c.d. regime di *branch exemption*** (articolo 167, comma 3, lett. b, Tuir);

Con riferimento all’ipotesi *sub 1*, la circolare 18/E/2021 conferma l’impostazione della **normativa previgente** che, come noto, **estendeva la tassazione per trasparenza alle stabili organizzazioni estere a prescindere dalla circostanza che la casa madre si qualificasse o meno come CFC.**

Tenuto conto che la previsione **non richiede la sussistenza dei requisiti** di cui al [comma 4 dell’articolo 167 Tuir](#) **in capo al soggetto estero controllato** (*passive income test e tax rate test*), la **stabile organizzazione estera si può qualificare autonomamente come CFC**, anche se il soggetto estero controllato **non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 167 Tuir.**

Tuttavia, **affinché la stabile organizzazione estera possa qualificarsi autonomamente come CFC**, e? necessario che **nello Stato di residenza della casa madre** (ossia il soggetto estero controllato), **abbia trovato applicazione il regime di esenzione sugli utili della stabile organizzazione previsto per norma interna del predetto Stato** o in base ad una **disposizione convenzionale.**

Con riguardo, invece, all’ipotesi *sub 2*, la circolare 18/E/2021 chiarisce che la previsione contenuta nell’[articolo 167, comma 3, lett. b\) Tuir](#) e? coerente con le disposizioni della Direttiva Atad (Considerando n. 12) nel punto in cui **suggerisce di estendere l’applicazione**

della disciplina CFC *“agli utili di stabili organizzazioni laddove tali utili non siano soggetti ad imposta o siano esenti da imposta nello Stato membro del contribuente. Non vi è tuttavia la necessità di assoggettare a imposizione, ai sensi delle norme sulle società controllate estere, gli utili di stabili organizzazioni cui è negata l'esenzione da imposta ai sensi delle norme nazionali in quanto tali stabili organizzazioni sono trattate come se fossero società controllate estere”*.

Invero, come illustrato nel citato documento di prassi, la disposizione contenuta nella citata lettera b) **non ha una portata innovativa per l'ordinamento italiano**, *“in quanto riconduce nell'articolo 167 del Tuir, garantendo una trattazione organica della materia, l'estensione della disciplina CFC alle stabili organizzazioni in regime di branch exemption già operata dall'articolo 168-ter del Tuir”*.

Coerentemente, è stato così anche modificato il citato [articolo 168-ter](#), **subordinando l'operatività del regime di esenzione per la branch che integri i presupposti della disciplina CFC alla ricorrenza dell'esimente di cui al comma 5 dell'articolo 167 del Tuir** (ossia lo svolgimento, da parte della CFC di **un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali**).